



ACCORDO QUADRO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE/IDRICHE, DELLE CENTRALI PER LA PRODUZIONE DI VAPORE E DELLE CALDAIE MURALI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMMOBILI DELL'ASP CITTÀ DI SIENA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE (CIG A027B3407E)

Siena, ...

Tra:

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Siena", con sede a Siena, Via Campansi 18, C.F. 01170590523, in persona del Direttore Dr. Gianmarco Gotti, in seguito anche "*Committente*"

da una parte

e

la ... con sede in , P.I. ..., C.F. ... in persona del ... in seguito anche "*Impresa*"

dall'altra

premesse

- che l'Azienda, in data ... ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso aperto al mercato, al fine di svolgere una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata;
- che al suddetto avviso hanno risposto n. 3 operatori economici tutti in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
- che in data ... con atto del Direttore n. ... è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento del presente contratto mediante procedura negoziata con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo) e sono stati approvati gli atti della procedura;

- l'Azienda, che con la suddetta determina, ha deciso di integrare il numero di operatori economici, al fine di interare il requisito di cui all'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs 36 del 2023 relativo alla “*consultazione di almeno cinque operatori economici*”

- che le verifiche di legge hanno sortito esito positivo;

- che, con determinazione n. ... del ..., è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'Impresa;

- che alla data di sottoscrizione del contratto l'Impresa è in possesso dei requisiti di esecuzione indicati negli atti di gara;

tutto quanto sopra premesso

si conviene quanto segue

Art. 1) Oggetto

La Committente affida all'Impresa, che accetta, il contratto del servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche/idriche, delle centrali per la produzione di vapore e delle caldaie murali delle diverse strutture ed immobili dell'Azienda, secondo quanto previsto nel Capitolato (**doc. a**) e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (**doc. b**).

Art. 2) Durata

Il presente contratto ha la durata di quattro anni dalla sua sottoscrizione ovvero dalla esecuzione anticipata disposta con determinazione n. ... del ..., a far data dal ..., fino al ...

Il contratto cesserà di produrre effetti nel caso in cui l'importo di cui al successivo articolo 3 non si esaurisca prima del suddetto termine. In tal caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di esaurimento di tale somma.

Art. 3) Importo contrattuale stimato

La Committente ha indicativamente stimato il valore contrattuale in € ... **oltre IVA per quattro anni**, comprensivo delle prestazioni “a corpo”, di

quelle “in economia” e degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso che si quantificano in € ... oltre IVA per quattro anni per l’attuazione degli adempimenti previsti nel D.U.V.R.I.

L’Impresa non acquista alcun diritto circa l’esaurimento dell’importo stimato per i servizi di manutenzione essendo il contratto di natura normativa ed affidato con la formula dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.lgs 36 del 2023, cosicché nell’ipotesi in cui gli interventi complessivi dovessero portare ad una minore somma rispetto a quella stimata in sede di gara, nulla sarà dovuto all’esecutore a titolo di indennizzo, mancato utile o risarcimento del danno, giacché la regolazione del presente contratto spetta unicamente alla Committente.

Art. 4) Corrispettivi e prezzi ufficiali

4.1) Corrispettivi a corpo

Il corrispettivo contrattuale **di quattro anni** per tutte le prestazioni di manutenzione programmata indicate nel capitolato speciale e contabilizzate “*a corpo*” è pari a € ..., al netto del ribasso d’asta offerto (**doc. c)d**) in sede di gara, pari al%, e remunera, oltre alla disponibilità dell’Impresa, anche le prestazioni relative alle verifiche periodiche di legge anche ai sensi del D.Lgs 81 del 2008, al ruolo di “terzo responsabile” ai sensi del D.P.R. 412 del 1993 e alla pulizia periodica degli impianti di condizionamento, nonché tutte le altre prestazioni, indicate nel capitolato speciale e che non trovino copertura negli elenchi prezzi da impiegare per le manutenzioni ordinarie. Nessun ulteriore importo “*a corpo*” è dovuto oltre la somma suddetta ed è altresì esclusa l’applicazione dei prezzi a misura indicati nel successivo punto applicabili soltanto qualora si renda necessario eseguire un intervento di manutenzione dell’impianto ulteriore rispetto al mero controllo e ispezione e comunque oggetto di specifico ordine di servizio. Il corrispettivo annuale per gli oneri della sicurezza stimati nel D.U.V.R.I,

allegato al presente atto non è soggetto a ribasso d'asta.

4.2) Corrispettivo per servizi "in economia"

Gli interventi di manutenzione ordinaria non programmata previsti dal Capitolato Speciale ed effettuati unicamente dietro ordine di servizio saranno remunerati:

in economia (attuando oggi quanto indicato nel previgente art. 179 del D.P.R. 207 del 2010), cosicché la contabilità sarà effettuata:

1) quanto alle **forniture** sulla base dei prezzi di seguito indicati se del caso richiedendo la presentazione della fattura di acquisto all'Impresa al fine di costruire il nuovo prezzo per la specifica fornitura laddove la stessa non sia ricavabile dal prezzario;

2) quanto alla **manodopera** comprensiva di spese generali ed utile di impresa, si dovrà riferirsi al prezzo stabilito dal prezzario ufficiale di riferimento della Regione Toscana zona di Siena o in vigore al momento di esecuzione della prestazione:

TOS23/1_RU.M11.001.001	Installatore impianti	Operaio – Livello 5	ora	€ 32,78
------------------------	-----------------------	---------------------	-----	---------

Il suddetto importo, al netto del ribasso del ...% applicato sulle voci spese generali ed utile d'impresa, è pari ad € .../ora.

Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto sopra indicato fuori dei casi previsti dalla legge.

L'Impresa dovrà prendere a riferimento i prezzi nell'ordine di seguito indicato:

a) prezzario ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008 ed in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;

b) Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Siena in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;

c) Prezzario DEI "Tipografia del Genio Civile" – Impianti tecnologici;

d) nuovo prezzo derivante dall'analisi prezzi effettuata in conformità con la

normativa vigente.

Art. 5) RUP e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico di Progetto per l'esecuzione del presente contratto incaricato dall'Azienda ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36 del 2023 è ...

Art. 6) Oneri

Oltre a quanto previsto dal presente contratto sono a totale carico dell'Impresa anche i seguenti oneri:

(a) la formazione di ogni singolo cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto dalle disposizioni regolamentari e di legge, con tutti i più moderni mezzi per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta esecuzione delle manutenzioni; la pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere;

(b) la sistemazione degli accessi di ogni singolo cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

(c) la custodia dei materiali e cose in genere esistenti o poste in ogni singolo cantiere ed anche di proprietà di terzi;

(d) la fornitura e manutenzione dei cartelli indicatori di ogni singolo cantiere nonché dei lumi per le segnalazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed emanande;

(e) lo sgombero di ogni singolo cantiere da persone, materiali, mezzi d'opera, macchinari ed attrezzi e dai rifiuti, compresi quelli di altre ditte, entro tre giorni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni;

(f) l'accesso ad ogni singolo cantiere ed il libero transito nello stesso al personale di qualunque altra ditta cui siano state affidate opere, forniture, saggi, rilievi e quant'altro non contemplati nel presente appalto;

(g) il caricamento sui mezzi di trasporto ed il trasporto dei materiali vari di risulta a discarica; il reperimento dei luoghi di discarica.

Art. 7) Ordini di servizio e divieto di sospensione

L'Impresa dovrà di regola eseguire i servizi di manutenzione ordinaria non programmata soltanto ed esclusivamente in seguito ad espresso ordine di servizio. Eventuali interventi eseguiti in difetto di preventivo ordine di servizio potranno comportare la remissione in pristino dietro richiesta e non daranno luogo al pagamento di alcun corrispettivo, a cui pertanto e per quanto occorrer possa l'Impresa fin d'ora espressamente rinuncia. Qualora l'urgenza rivesta carattere tale da non poter attendere un espresso ordine di servizio l'Impresa dovrà intervenire di propria iniziativa ed anche in seguito a richiesta avanzata da dipendenti della Committente, istituti di vigilanza, forze dell'ordine, etc. In tal caso l'impresa dovrà trasmettere immediatamente un rapporto scritto sull'evento verificatosi e sulle ragioni dell'urgenza.

In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ragione della pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione nei confronti della Committente, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto ed a regola d'arte.

L'Impresa non può mai rifiutarsi di vigilare e di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

Art. 8) Obbligo di preavviso e limite del singolo intervento

Si considerano interventi di manutenzione, che necessitano di preventiva approvazione della componente economica, tutti quelli che comportino una spesa

unitariamente di importo superiore a € 3.000. L'Impresa, a seguito della ricezione di un ordine di servizio (anche verbale) è tenuta ad effettuare un preventivo di spesa prima di ogni intervento al fine di accertare che l'entità dello stesso comporti una spesa inferiore rispetto a quella innanzi indicata. Laddove la spesa dovesse eccedere tale importo l'Impresa è tenuta a formalizzare per iscritto alla Committente tale circostanza, allegando un preventivo di spesa. La Committente rimarrà in tal caso libera di confermare l'esecuzione dell'intervento di manutenzione all'Impresa, ovvero di rivolgersi ad altro operatore economico laddove ritenuto più conveniente.

Art. 9) Pagamenti

Il corrispettivo "a corpo" sarà corrisposto in due rate di pari importo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno previa trasmissione di fattura elettronica con anticipo di almeno trenta giorni.

Le modalità di contabilizzazione e di pagamento delle prestazioni "in economia" saranno le seguenti.

Fermo quanto previsto le per le prestazioni "a corpo" da rendicontare e da annotare nei registri come per legge, per ogni intervento di manutenzione eseguito in seguito ad ordine di servizio l'Impresa è tenuta ad acquisire da un dipendente della Committente la sottoscrizione di uno specifico rapporto di intervento indicante la data di esecuzione, i materiali posti in opera con analitica descrizione di marca e modello, le ore di manodopera impiegate ed il tipo di intervento realizzato.

L'impresa è tenuta a consegnare al Responsabile del Progetto entro il giorno 5 del mese successivo al bimestre di riferimento la fattura corredata da tutti i rapporti di intervento relativi alle manutenzioni effettuate predisposti in conformità con quanto previsto dal presente articolo. I rapporti di intervento dovranno essere

accompagnati da un **resoconto bimestrale** degli interventi redatto a cura dell'Impresa.

Nel **resoconto bimestrale**, da presentare qualora siano stati effettuati interventi, l'Impresa deve riportare per ciascuna riga:

- a) il numero di ore di manodopera distinto per ogni intervento ed il numero dell'allegato rapporto di intervento;
- b) per le forniture la voce dell'elenco prezzi di riferimento, indicando eventualmente le ragioni per le quali si deroga all'ordine di priorità degli elenchi prezzi individuati nel presente contratto.

Il resoconto bimestrale predisposto dall'impresa e corredato dei rapporti di intervento sarà verificato dal Responsabile del Progetto entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre di riferimento. La verifica non equivarrà a certificazione di regolare esecuzione e l'impresa sarà comunque tenuta al ripristino delle manutenzioni eseguite non a regola d'arte anche per vizi lievi entro i ventiquattro mesi dalla loro esecuzione. Restano ferme le disposizioni di cui agli art. 1667 e 1669 del codice civile.

Il pagamento sarà effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento qualora le verifiche di cui sopra sortiscano esito positivo.

La Committente procederà ai pagamenti solo a seguito dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'impresa e la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 1973.

Art. 10) Interferenza con altre attività ed orari

L'Impresa prende atto che i servizi e le manutenzioni potranno interferire con le attività svolte nelle strutture oggetto del contratto e si impegna ad eseguirli senza pregiudizio per dette attività ed in ottemperanza con gli ordini di servizio della Committente. L'Impresa si obbliga a predisporre in cantiere in modo tale da

evitare qualsivoglia interferenza con il personale della Committente o di altre Imprese, anche non contemporanea.

I servizi di manutenzione potranno svolgersi in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, ed anche in orario notturno.

Art. 11) Clausola sociale e CCNL

L'Impresa per l'intera durata dell'appalto assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell'appaltatore uscente, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto.

L'Impresa è obbligata ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nel CCNL indicato nella lettera di invito dalla Stazione appaltante.

L'Impresa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di violazioni la Committente ordinerà all'Impresa l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Impresa è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto.

L'Impresa si dichiara, sin d'ora, responsabile di tutte le irregolarità e contestazioni che dovessero essere mosse alla Committente da qualsiasi Ente Previdenziale ed Assicurativo e dalle Autorità Ispettive e Giudiziarie competenti, nonché di assumere a suo carico tutti gli addebiti, nessuno escluso, conseguenti ad irregolarità nelle assunzioni e nell'assoggettamento agli obblighi contributivi di legge riguardanti il personale impiegato presso le unità della Committente, con

espresso esonero di quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo e con obbligo dell'Impresa di rilevarla indenne.

Art. 12) Tempi di intervento e penali

L'Impresa è tenuta ad intervenire in loco con proprio personale entro i termini indicati nel capitolato speciale. In caso di ritardo imputabile all'Impresa rispetto ai tempi di intervento prescritti e salvo il risarcimento del danno ulteriore, l'Impresa dovrà corrispondere alla Committente una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

Sarà altresì applicata la penale di € 300,00, salvo il risarcimento del danno, qualora la contabilità bimestrale trasmessa dall'Impresa non risulti chiara, corredata di tutti i rapporti di intervento o non sia immediatamente possibile per il Responsabile del Procedimento effettuare la liquidazione della fattura per circostanze imputabili all'Impresa.

Qualora alcune informazioni riportate nella contabilità trasmessa dall'Impresa non corrispondano alle evidenze di fatto accertate dalla Committente, potrà essere applicata la penale di € 1.000, salva ogni determinazione in ordine alla risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Art. 13) Diritto di recesso

La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta, senza che l'Impresa possa avanzare richieste di risarcimento, indennizzo o pretese di sorta, a cui comunque fin d'ora espressamente rinuncia.

Art. 14) Assicurazione

L'Impresa, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, consegna la polizza (**doc. d**) contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la stazione appaltante) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività

svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata; Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00, “unico” per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonerano l’Impresa stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L’Impresa si obbliga a fornire alla Committente copia di dette polizze nonché delle quietanze rilasciate dalla compagnia assicurativa in occasione di ogni pagamento del premio.

Art. 15) Normativa e obblighi sulla sicurezza

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovranno essere svolti i servizi e di aver ricevuto dalla Committente dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi.

L’Impresa prende atto e si impegna a rispettare il D.U.V.R.I. allegato al presente contratto (**doc. e**) ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81 del 2008. L’Impresa si impegna comunque a non intervenire e ad avvertire formalmente il responsabile del procedimento qualora l’entità o la tipologia delle lavorazioni, stante anche la sussistenza delle interferenze con altre imprese o con il personale presente nelle strutture, comporti la necessità di aggiornare o modificare il D.U.V.R.I. In tal caso

la Committente procederà alla revisione del suddetto documento dietro comunicazione della Committente quantificando altresì gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso da corrispondere all'Impresa.

In ogni caso in cui l'Impresa dovesse ravvisare la sussistenza delle condizioni che ai sensi del D.lgs n. 81 del 2008, richiedono la redazione del piano della sicurezza e coordinamento e la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sospenderà immediatamente l'intervento e comunicherà tali circostanze alla Committente, cosicché quest'ultima possa provvedere all'adozione delle misure di legge. In tal caso l'Impresa, se autorizzata ad intervenire, dovrà produrre il Piano Operativo della Sicurezza integrato con il Piano Sostitutivo della Sicurezza laddove necessario.

La grave o la ripetuta violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza darà diritto alla Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:

- a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;
- b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
- c) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere;

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Impresa ha provveduto a redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (**doc. f**).

Art. 16) Risoluzione di diritto

Oltre che nelle ipotesi previste nei precedenti articoli e ferma l'applicazione delle penali il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte;
- b) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere intimata per iscritto dalla Committente;
- c) ingiustificata sospensione o interruzione del servizio;
- d) gravi violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché degli altri adempimenti previsti dall'articolo precedente;
- e) ripetute violazioni degli obblighi di produzione della contabilità bimestrale;
- f) erronea, incompleta, tardiva compilazione e/o conservazione dei registri obbligatori per legge o secondo quanto prescritto dalle normative tecniche di riferimento.

Art. 17) Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna all'Azienda - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da ... (del n. ...) di importo pari a € **(doc. g)**. La fideiussione è conforme a quanto previsto dagli artt. 117 e 106 del D.lgs n. 36 del 2023, nonché allo Schema tipo 1.2. di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 18) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 19) Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, per la cui quantificazione si rimanda all'Allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 20) Foro esclusivo

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Siena, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

COMMITTENTE

L'IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

- Art. 4) Corrispettivi e prezzi ufficiali
- Art. 5) RUP e Direttore dell'esecuzione
- Art. 6) Oneri
- Art. 7) Ordini di servizio e divieto di sospensione
- Art. 8) Obbligo di preavviso e limite del singolo intervento
- Art. 12) Tempi di intervento e penali
- Art. 13) Diritto di recesso
- Art. 14) Assicurazione
- Art. 15) Normativa e obblighi sulla sicurezza
- Art. 16) Risoluzione di diritto
- Art. 17) Garanzia definitiva
- Art. 19) Spese
- Art. 20) Foro esclusivo

L'IMPRESA

Allegati:

- a) capitolato speciale;

- b) offerta tecnica;
- c) offerta economica;
- d) polizza RCT/RCO;
- e) D.U.V.R.I.
- f) DVR;
- g) Garanzia definitiva.